

Il riferito Sig. Pietro Ciccarello nel
nome, da in affitto al Sig. Paolo
Falto fu Gaspare, che accetta nella
stessa maniera e forma come li proprie-
tarii li passavano l'ex feudo Strasatto
di Corto in terra di loro titoli, contratti
e scritture, senza obbligo di responsabilità
alcuna, a tutti usi di seminario e di
pascolo di ogni genere di animali, fuori
veri nell'ultimo anno, sito detto Stras-
atto di Corto in territorio di Miteva,
giunto ai suoi confini, quello stesso che
pregano in affitto, i signori Simo-
naro Fuscuro e Pietro padre e
figlio, in fare al contratto presso
il Notar Leotta Baldassare del c.
due Maggio milleottocentouno e
registrato il diciotto Maggio detto
al n. 748.

Esso affitto procede con la espressa
dichiarazione ancora che se nel detto
Strasatto di Corto le terre luppine,
viano i corpi d'erelitti, o in atto inter-
ribili e utilizzati dal gabello attuale
e dai precedenti, tali corpi restano



esclusi dalla present gabello in
modo che a suo riguardo nulla possa pe-
tendersi dai fittuarii.

Le affitto si consente per anni nove anni 9
di fermo correnti dal primo Settembre
mille novecentotto a tutto Agosto mil-
lunovecentosette e per l'anno
stagio di lire millesimetto
Le affitto in parola è regolato dai
patti e dalle condizioni seguenti:

Articolo Primo

Le stagio sopra pagarsi e il fittuario
Paolo Mattes ne assume formale obli-
gazione di ferro in ferro, postosta-
mente, cioè lire cinquecentotrenta
e centesimi trentaquattro a quindici
dicembre mille novecentotto, lire cin-
quecentotrenta e centesimi trenta
quattro a quindici aprile mille no-
vecentonove, e lire cinquecentotrenta
tre e centesimi trentadue a quindici
Agosto detto anno mille novecentouno
e così continuare di seguito di ferro
in ferro postostamente suo al
terminare dell'affitto, meno per o'

L. 1600
10